



PARERE MOTIVATO

N. 164 IN DATA 4 LUGLIO 2024

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo dell'Ambito D2/4 ubicato in Via del Lavoro in variante al Piano degli Interventi del Comune di Roverchiara (VR).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 4 luglio 2024 come da nota di convocazione del 3 luglio 2024 protocollo regionale n. 322971;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con nota acquisita al protocollo regionale al n.164472 del 03/04/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot n.202028 del 24/04/2024, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Ulss n. 9 Scaligera
- Acque Veronesi
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Isola Rizza
- Comune di Albaredo d'Adige
- Comune di Angiari
- Comune di Bonavigo



- Comune di Ronco all'Adige
- Comune di San Pietro di Morubio
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

DATO ATTO che a seguito della richiesta prot n.0201457 del 23/04/2024 l'Unità Organizzativa VAS VINCA e NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 221509 del 8/05/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Comune di Ronco all'Adige prot. reg. 214938 del 03/05/2024;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza acquisito al prot. reg.243299 del 21.05.2024;
- Ulss 9 acquisito al prot. reg. n. 253461 del 27/05/2024;

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n.195/2024*”, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è il Piano Urbanistico Attuativo dell'Ambito D2/4 ubicato in Via del Lavoro in variante al Piano degli Interventi del Comune di Roverchiara (VR).

L'ambito sito in via del Lavoro, oggetto della proposta di Piano Urbanistico Attuativo Ambito D2/4 in variante al P.I. vigente ai sensi dell'art. 20 comma 8ter della L.R. n. 11/2004, interessa un'area libera a destinazione economico-produttiva di espansione (D2), ubicata ad ovest della zona residenziale del Comune di Roverchiara.

Si tratta di un'area libera prospiciente la S.S. 434 Transpolesana e interclusa tra due corsi d'acqua (scolo Nichesola ad est e scolo Canossa ad ovest), classificata come zona economico produttiva di espansione destinata al completamento della zona industriale del Comune di Roverchiara. La zona industriale, di dimensioni piuttosto contenute, è concentrata sul fronte occidentale di Roverchiara, a ridosso dello svincolo stradale di Roverchiara Nord. L'ambito D2/4 si inserisce all'interno di una zona a carattere prevalentemente agricolo, con edifici di tipo agricolo-residenziale (a sud) e di tipo economico-produttivo (a nord).

L'ambito oggetto di valutazione, esaminando il P.I. vigente, è classificato quale “D2: Zone economiche produttive di espansione” (art. 69 delle N.T.O.) rappresentate da quelle aree destinate in modo prevalente ad insediamenti produttivi, di tipo misto, da attrezzare con adeguata organizzazione dell'area, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture e delle attrezzature; esse sono destinate alla rilocalizzazione di insediamenti esistenti e per insediamenti aggiuntivi.

L'area nello specifico è individuata come ambito D2/4. La cartografia di Piano riporta altresì lo schema direttore obbligatorio in prosecuzione della viabilità di lottizzazione dell'area produttiva esistente, impedendo l'accessibilità all'area direttamente dalla SS 434.

L'area di intervento ricade all'interno della fascia di rispetto stradale di inedificabilità di 60 m dalla SS 434 Transpolesana ai sensi del D.Lgs. 285/92 e del D.p.r. 495/92 e all'interno dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 derivante dalla presenza dei corsi d'acqua (scolo Nichesola e scolo Canossa).

Il presente PUA, come anticipato nel paragrafo del RAP “3.2 Proposta progettuale”, comporta variante al P.I. vigente per i seguenti profili:



- variazione superiore al 10% del perimetro e della superficie dell'ambito di intervento, ai sensi dell'art. 62 comma 2 delle NTO del PI vigente (Var. n. 9);
- incremento dell'altezza massima dei fabbricati prevista dall'art. 69 delle NTO del PI (Var. n. 9), da 10 m a 14 m;
- modifica dello schema direttore della viabilità dell'area produttiva ai sensi dell'art. 69 delle NTO del PI (Var. n. 9) e come riportato nell'elaborato grafico denominato "Tavola 1 – Intero territorio comunale".

Il piano di cui alla presente istanza qui in esame, prevede la realizzazione di un nuovo magazzino logistico con annessi uffici direzionali e relativi locali di servizio funzionali all'esercizio della nuova attività (cabina elettrica, locale pompe con relativa cisterna per la riserva idrica ai fini antincendio). A completamento dell'intervento per l'insediamento della nuova attività di logistica, il valutatore nel RAP afferma "*...il progetto proposto di PUA prevede l'inserimento di opportune aree per la manovra e la sosta dei mezzi pesanti e delle auto e l'estensione di via del Lavoro, che avrà come innesto l'attuale terminale a nord e si svilupperà sino all'estremità sud dell'ambito di PUA, interessando l'intera fascia antistante il lotto oggetto di intervento privato (circa 250 m). Il nuovo tratto sarà conforme per sezione (8 m nel tratto iniziale fino ad ampliarsi a 10 m per consentire la manovra ai tir che devono sostare nel parcheggio adiacente alla viabilità) e stratigrafia al tratto esistente. La rotonda posta all'estremità a sud, consentirà in questa fase ai mezzi pesanti di eseguire le manovre per l'uscita dal comparto; alla medesima, allorquando verrà data attuazione all'ambito contiguo a sud (D2/5), si innesterà l'ulteriore sviluppo di via del Lavoro in coerenza con l'obiettivo, previsto nel PI, di dare continuità alla stessa garantendo all'intera area produttiva una migliore dotazione infrastrutturale. Il nuovo asse viario differisce dallo schema direttore attualmente previsto dall'art. 69 NTO del PI, motivo per cui la viabilità proposta si configura come uno dei tre profili di variante del PUA Ambito D2/4, garantendo comunque un'adeguata accessibilità ai comparti D2/4 e D2/5, evitando al tempo stesso l'accesso diretto dalla SS 434.*"

Nel dettaglio il progetto propone la realizzazione di un nuovo edificio logistico avente una superficie lorda complessiva di 24.510,99 mq e una superficie coperta complessiva di 22.097,35 mq (comprensiva di locali di servizio e tecnici).

Gli indici e parametri, la dotazione minima di aree pubbliche e/o asservite ad uso pubblico nonché la superficie a verde definite dalla P.R.G.C. vigente per la zona urbanistica in oggetto (art. 69 delle Norme Tecniche Operative "Zona D2 economico-produttiva di espansione"), riportate nella tabella che segue (tab. 1), risultano soddisfatte dalle consistenze previste dalla proposta di progettuale (tab. 2), ad eccezione della dotazione minima di aree a standard. La quota di superficie a standard non reperita pari a 1.294,72 mq sarà oggetto di monetizzazione, ai sensi della d.c.c. n. 8 del 25/03/20008.

Per quanto riguarda l'analisi del PUA rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.

Si richiama il parere reso Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza acquisito al prot. reg.243299 del 21.05.2024:

"CON RIFERIMENTO alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 24/04/2024 con prot. 202028, acquisita agli atti di quest'Ufficio in pari data con prot. 12407;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano nel link indicato da codesto spett.le Ente;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 12 e l'allegato VI del citato decreto



QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

per quanto di competenza archeologica si segnala che il piano insiste su un'area a rischio archeologico, come già indicato nella nota prot. 37264 de 11/12/2023 della Scrivente; mentre per quanto di competenza paesaggistica quest'Ufficio si è già espresso con nota prot. 1406 del 18/01/2024. Pertanto, la scrivente Soprintendenza, pur non ravvisando la necessità di sottoporre il piano in oggetto alla procedura di V.A.S., ribadisce quanto già espresso con le note sopraccitate allegandole alla presente”.

Si segnala altresì il parere reso dall'Ulss 9 acquisito al prot. reg. n. 253461 del 27/05/2024:

“In considerazione dell'intervento si allega il parere prot. 17928 del 31.01.2024 espresso in occasione della CDS relativa al PUA in oggetto.

Si ribadisce quanto già espresso in precedenti pareri, in occasione della realizzazione di insediamenti logistici lungo l'asse infrastrutturale della “Transpolesana”.

In particolare si segnala alla competente Unità di valutazione l'opportunità di verificare su scala vasta e non sul singolo intervento, se ritenuto pertinente, le trasformazioni in corso sul territorio agricolo e i possibili effetti cumulativi derivanti dall'implementazione dell'attività logistica, nella provincia di Verona.”

Per quanto riguarda gli aspetti insediativi si ritiene di segnalare alcuni osservazioni, soprattutto di carattere ambientale, che andrebbero meglio trattati in sede di eventuale VAS:

- Si rileva un incremento significativo di aree produttive/logistiche lungo l'asse della “Transpolesana” con un significativo consumo di suolo.*
- Si osserva, a differenza del Quadrante Europa nel quale si programma un'implementazione dell'infrastruttura su ferro, nell'asse della transpolesana un sistema del trasporto che si regge solo su veicoli su gomma. Lo sviluppo di aree logistiche senza la predisposizione di accurati piani di intermodalità e di supporto della rete del ferro non appare una base percorribile con criteri di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030.*
- Per quanto riguarda gli impatti diretti, i dati sull'inquinamento dell'aria riportati in rapporti di settore, evidenziano, in un quadro generale di scarsa qualità dell'aria, solo alcuni superamenti limitati ad alcuni inquinanti e solo in alcuni periodi dell'anno, tuttavia l'accentuarsi di sistemi insediativi che non contemplano una riduzione delle emissioni inquinanti denota una condizione che può solo peggiorare la componente aria soprattutto conteggiando gli effetti cumulativi su area vasta. Evidente anche l'impatto acustico del trasporto sull'asse stradale che manifesta, anche da questo punto di vista, l'incidenza del sistema di trasporto pesante sul sistema ambientale e sulla popolazione circostante.*
- Il tema della qualità insediativa in termini di standard e di qualità tecnologica, potrebbe contaminare in modo positivo, almeno in parte, l'area esistente con corridoi verdi, forestazione urbana lungo gli assi stradali principali, contenimento energetico, ecc.”*

L'analisi dello stato di fatto dell'ambiente è stata condotta, all'interno del RAP, secondo le classiche matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio architettonico archeologico e culturale, inquinanti fisici (acustica, luminoso, radon, RIR), socioeconomia (popolazione, attività economiche, rifiuti, energia), demografia, attività commerciali-produttive e turismo, mobilità, rifiuti.

Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di variante, non ha evidenziato particolari problematiche o emergenze. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda alla consultazione del documento che viene reso disponibile alla Commissione per eventuali approfondimenti sugli specifici contenuti.

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di



accertare il rispetto di quanto previsto dai “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”, di cui all’Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell’Autorità competente, l’espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma “3-bis” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune.

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull’eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di variante la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 4 luglio 2024, dalla quale emerge che il “Piano Urbanistico Attuativo dell’Ambito D2/4 ubicato in Via del Lavoro in variante al Piano degli Interventi del Comune di Roverchiara (VR)”, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall’Amministrazione comunale prima della approvazione dello strumento di pianificazione e che sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una “*Relazione di sintesi*”;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
SI ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il “Piano Urbanistico Attuativo dell’Ambito D2/4 ubicato in Via del Lavoro in variante al Piano degli Interventi del Comune di Roverchiara (VR)”, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. per gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
3. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS e nella valutazione di incidenza ambientale;
4. lo sviluppo della futura attività deve essere orientato all’innovazione, all’economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal “Green Deal europeo”, dal programma “Industria 4.0” e dal PNRR, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal “Green Deal



- Europeo”, la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;
5. Si raccomanda infine che gli interventi previsti dalla presente variante siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...);
 6. In fase di realizzazione di aree a parcheggio funzionalmente collegate alle attività insediabili dovranno essere adottati adeguate attenzioni/accorgimenti tecnici al fine di evitare il percolamento da parte di liquidi inquinanti, generato dalle acque di dilavamento che scorrendo (ad es. olii, grassi, idrocarburi, o altri materiali legati all'attività che si svolge sul piazzale). Le acque cariche di elementi inquinanti, potranno essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d'acqua, ma dovranno essere intercettate e trattate secondo le disposizioni del D.lgs.152/2006. Si ricorda che ai sensi dell'art. 39 del PTA, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate;
 7. devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare: per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017); si richiama il rispetto della normativa sui rifiuti da demolizione; deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro; dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;
 8. in fase di attuazione dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio a cura dell'autorità procedente secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 1 del D.lgs.n.152/2006, che così dispone *“Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive...”*;
 9. In fase di attuazione delle previsioni contenute nella variante al PI qui in esame dovrà infatti essere determinato da parte del Comune l'ammontare della quantità di consumo di suolo interessata dall'intervento, ai sensi della L.R. 14/17, assegnata dalla DGRV n. 668/18, al fine di aggiornare il “Registro del consumo di suolo” in applicazione della L.R.14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", la quale detta norme per il contenimento del consumo di suolo;
 10. in fase di predisposizione finale del PUA e prima della approvazione, considerato che nel RAP il tema del consumo di suolo è stato trattato in modo sommario, siano adottate le metodologie valutative in relazione al tema “Consumo di suolo” utilizzando i dati pubblicati annualmente da ISPRA e ARPAV ai seguenti link:
<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo>,
https://gaia.arpa.veneto.it/search/?limit=100&offset=0&category__identifier__in=Suolo,
https://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library/consumo-di-suolo/indicatori/consumo_suolo_2022_com_prov_reg_it_1_1.xlsx,



- differenziando tra consumo di suolo reale, impermeabilizzato, il cui dato corrisponde a quanto rilevato annualmente dal SNPA e consumo di suolo pianificato ai sensi della L.R. 14/2017, distinguendo le diverse destinazioni d'uso di compensazione e/o di valorizzazione;
11. siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, ispirate al Green Deal europeo volto a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare, per ridurre l'inquinamento, nonché del principio DNSH del PNRR, dove il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che ogni misura/azione inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba essere conforme al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm");
 12. Per le aree pubbliche o di uso pubblico, verranno seguiti i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 23 giugno 2022, dove al punto .2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico, alla lettera e) viene previsto: "che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29";
 13. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 195/2024" dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- *prescrivendo*
1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all'ambito in esame e lungo lo scolo Nicesola, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana, di adeguata ampiezza): *Bufo viridis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco columbarius*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza con le parti rurali contermini, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
 2. di utilizzare nella realizzazione delle opere a verde specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparagus tenuifolii-Quercus robur*);



3. di impiegare, laddove previsti, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Roverchiara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Qualsiasi modifica rispetto a quanto esaminato e in atti, dovrà essere sottoposta per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che ciò non rappresenti variante sostanziale alla presente Piano.

Qualora in fase di approvazione della presente variante venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali/Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

